

“CIRCOLO VELICO ANTIGNANO”
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

STATUTO

Art.1 Natura

Il Circolo Velico Antignano, fondato nel 1947, è un'Associazione con finalità sportiva dilettantistica, apolitica e priva di fini di lucro.

È affiliato alla Federazione Italiana Vela ed alla Federazione Italiana Sci Nautico e Wakeboard e potrà affiliarsi ad altre Federazioni nazionali riconosciute dal C.O.N.I. relativamente a sport intimamente connessi alla nautica e/o all'ambiente marino ed approvati dall'Assemblea.

Dichiara di accettare le norme e le direttive del C.O.N.I., della F.I.V. e FISW, come disposto dal Consiglio Nazionale del C.O.N.I. con propria delibera n. 1273/2004

Il Circolo è retto dal presente Statuto, nonché dai regolamenti che potranno essere emessi dal Consiglio Direttivo

Art 2 Sede

Il Circolo ha sede in Livorno, Porticciolo di Antignano.

La sede sociale ed i posti ormeggio, oltre che dai Soci, possono essere frequentati da ospiti, in conformità di quanto più dettagliatamente descritto nel Regolamento interno.

Art. 3 Scopi

Scopo principale è la promozione, la pratica e la diffusione dello sport della vela.

È altresì parte integrante degli scopi istituzionali:

- a) promuovere e contribuire allo sviluppo del diporto, degli sport nautici e delle tradizioni marinare della città, anche tramite la promozione e l'organizzazione di attività culturali e ricreative inerenti al mare e gli sport del mare.
- b) organizzare manifestazioni sportive anche in comunione con altre Associazioni, promuovere la partecipazione ad esse dei Soci dando loro collaborazione e assistenza sia in sede che altrove,
- c) organizzare corsi e scuola di vela e di altri sport del mare per l'avviamento allo sport della vela e la specializzazione agonistica, compresa l'attività didattica,
- d) svolgere, prevalentemente in favore dei propri soci, l'attività di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria di impianti ed attrezzature sportive abilitate alla pratica della vela e degli sport del mare e la gestione di ormeggi, organizzare e promuovere attività culturali e ricreative. Nella propria sede, sussistendone i presupposti, l'associazione potrà svolgere attività ricreativa prevalentemente in favore dei propri soci, ivi compresa, se del caso, la gestione di un posto di ristoro.
- e) ospitare terzi non Soci in occasioni di manifestazioni sportive. Ai tesserati di altre associazioni verrà riconosciuto il diritto alla reciprocità così come previsto dalle vigenti normative fiscali,
- f) stabilire accordi e/o convenzioni con altre Associazioni o con enti pubblici e privati, per la raccolta di mezzi o per l'organizzazione di iniziative e manifestazioni, anche volte alla promozione e all'immagine del Circolo, o per la partecipazione ad esse.

Le attività sopra indicate potranno, in via occasionale, essere svolte anche nei confronti di soggetti non soci del circolo.

L'Associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dalla elettività delle cariche associative.

L'Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI, nonché allo statuto, ai regolamenti e alle disposizioni della Federazione Italiana Vela (F.I.V.) e della Federazione Italiana Sci nautico e Wakeboard (FISW). Costituiscono quindi parte integrante del

presente statuto le norme dello statuto e dei regolamenti federali relative all'organizzazione o alla gestione delle Società e Associazioni affiliate, nonché allo svolgimento dell'attività velica. L'Associazione s'impegna a garantire il diritto di voto dei propri tesserati atleti e tecnici nelle assemblee federali.

Art. 4 Colori sociali

Il Circolo Velico Antignano ha per insegna un guidone così formato: pennello blu bordato in giallo oro con la sigla C.V.A. in giallo oro.

Art. 5 Patrimonio sociale e entrate dell'Associazione

Il patrimonio sociale è costituito:

- a) dai beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione;
- b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti;

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a) dalle quote sociali, dalle quote di iscrizione, dai corrispettivi per i servizi prestati ai Soci
- b) dal ricavato dall'organizzazione di manifestazioni o partecipazione ad esse;
- c) da quant'altro concorra ad incrementare l'attivo sociale come, contributi, elargizioni e/o atti di liberalità, nonché da contributi straordinari da parte dei Soci, deliberati dall'Assemblea.

È fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. Eventuali utili saranno reinvestiti per l'attuazione dei fini statutari.

Art.6 Esercizio sociale

È fatto obbligo di redigere ed approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie.

L'esercizio finanziario si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Entro quarantacinque giorni dalla fine di ogni esercizio verranno predisposti, dal Consiglio Direttivo, il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo che devono essere sottoposti all'approvazione dell'Assemblea.

Art. 7 Organi

Gli organi dell'Associazione sono:

- a) Il Presidente
- b) L'Assemblea dei soci
- c) Il Consiglio Direttivo;
- e) Il Collegio dei Sindaci Revisori;
- f) Il Collegio dei Probiviri.

Art. 8 Cariche sociali

Tutte le cariche sociali, elettive e non, sono onorarie, svolte a titolo gratuito e non sono cumulabili. L'ordinamento è ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.

È fatto divieto agli Amministratori, ossia ai membri del Consiglio Direttivo, di ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciuta dal CONI, ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva.

Art. 9 Soci

I Soci del C.V.A. si qualificano come:

- a) Onorari
- b) Ordinari

c) Sostenitori

d) Juniores

É esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Tutti i Soci devono partecipare all'attività sportiva dell'Associazione sia in maniera diretta, sia in maniera indiretta supportando in terra e/o in mare le manifestazioni indette.

Art.10 Soci onorari

Hanno la qualifica di "Soci Onorari" coloro che vengono nominati tali dal Consiglio Direttivo per meriti eccezionali, in armonia con le finalità del C.V.A. Sono esonerati dalla corresponsione della quota di iscrizione e della quota sociale.

Art.11 Soci sostenitori

Hanno il titolo di "Sostenitori" i Soci che per sovvenire alle necessità dell'Associazione, per spirito di solidarietà e liberalità, corrispondono quote sociali maggiorate.

Art. 12 Soci ordinari

Sono "Soci ordinari" coloro che, compiuta la maggiore età, previa presentazione di domanda scritta accompagnata dalla presentazione di tre Soci, vengano ammessi con voto unanime del Consiglio Direttivo.

Art 13 Soci Juniores

Hanno la qualifica di Juniores i giovani che non abbiano superato i 18 anni di età e che praticino attivamente gli sport nautici. Essi vengono ammessi nell'Associazione con deliberazione del Consiglio Direttivo.

Tale ammissione potrà essere revocata dal Consiglio Direttivo stesso in ogni tempo. Essi sono esentati dal pagamento delle quote annuali. Per accedere alla categoria di Soci ordinari, compiuti i 18 anni, essi devono seguire le stesse procedure previste nel presente Statuto per l'ammissione a tale categoria. La domanda di ammissione a socio juniores dovrà essere controfirmata dall'esercente la potestà legale. L'esercente la potestà che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minore.

Art.14 Perdita della qualifica di socio

1. La qualifica di Socio si perde a seguito di:

a) decesso o dichiarazione di recesso presentata per iscritto al Consiglio Direttivo;
b) morosità protrattasi per oltre otto mesi dalla scadenza del termine stabilito per il versamento della quota associativa annuale e della somma dovuta a titolo di servizi eventualmente goduti. La morosità determina automaticamente la perdita della qualità di socio. È competenza del Consiglio Direttivo, verificata la sussistenza e il perdurare della morosità, comunicare all'associato l'avvenuta perdita della qualità di socio.

c) Esclusione per gravi motivi ai sensi dell'art. 24 c.c. elencati nel successivo articolo 28 del presente Statuto.

d) scioglimento dell'associazione, come regolato dal presente statuto.

2. il socio escluso ai sensi della lett. c del comma precedente non può essere più ammesso.

3. I soci decaduti ai sensi delle lettere a) e b) del precedente comma 1 sono tenuti all'integrale pagamento delle quote associative per l'anno in corso.

Il Socio che per qualunque causa cessa di far parte del C.V.A. perde ogni qualifica e diritto nei confronti del medesimo, sia per le quote versate, sia per i beni costituenti il patrimonio dell'associazione in ottemperanza a quanto previsto dall'art.24 c.c.

Art.15 Diritti dei Soci

Tutti i Soci Ordinari, Sostenitori ed Onorari hanno diritto di:

- a) frequentare la Sede Sociale e le strutture annesse,
- b) partecipare alla vita dell'Associazione ed a manifestazioni, iniziative e corsi inerenti gli scopi sociali
- c) partecipare alle assemblee, con facoltà di esprimere in piena e assoluta libertà il proprio voto
- d) essere eletti alle cariche sociali.

I soci Juniores non godono dei diritti elencati ai punti c) e d)

I Soci, dietro il pagamento dei relativi corrispettivi, possono, ove ve ne sia disponibilità, usufruire dei seguenti servizi, nel rispetto delle modalità fissate dal "Regolamento per l'uso dei beni sociali e la fruizione dei servizi" approvato dal Consiglio Direttivo del Circolo:

- a) posto di ormeggio e/o rimessaggio per la propria imbarcazione;
- b) stipetti o spazi dove riporre la propria attrezzatura,
- c) corsi di avviamento e perfezionamento allo sport della vela, agli sport marini in generale;
- d) servizi eventuali come risultanti da regolamento.

In caso di morosità il socio perde immediatamente il diritto ad usufruire dei servizi.

Art. 16 Quota sociale e corrispettivi

I Soci devono pagare annualmente una quota sociale il cui ammontare, proposto dal Consiglio Direttivo, dovrà essere deliberato da parte dell'Assemblea al momento della presentazione del bilancio preventivo.

Il Socio, inoltre, dovrà versare i corrispettivi per i servizi da lui goduti per l'importo determinato dal Consiglio direttivo.

I Soci che non avranno presentato al Consiglio Direttivo le loro dimissioni scritte entro il 31 Dicembre dell'anno in corso, saranno considerati Soci anche per l'anno successivo e come tali obbligati ai versamenti di cui sopra.

La quota ed il contributo associativo versati da ciascun Socio sono intrasmissibili. I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette.

ART.17 Contributi eccezionali

I soci, per fronteggiare determinate spese ritenute necessarie per l'Associazione, su delibera dell'Assemblea, sono tenuti al versamento di contributi eccezionali.

ART. 18 Ospiti

Sono considerati ospiti

- a) coloro che partecipano, senza essere Soci, ai vari corsi di avviamento e perfezionamento, nonché alle manifestazioni sociali, limitatamente alla loro durata
- b) i figli, i genitori, il coniuge, il convivente "more uxorio" del Socio.

Gli ospiti sono tenuti al pagamento di corrispettivi stabiliti annualmente dal Consiglio Direttivo.

Qualora un ospite abituale richieda l'ammissione all'Associazione il Consiglio Direttivo, in caso di valutazione positiva della domanda, determinerà l'importo della quota di ammissione in funzione dell'impegno e della serietà dimostrati.

Art.19 Assemblee

L'Assemblea dei soci è sovrana e le sue decisioni sono vincolanti per tutti.

L'Assemblea dei soci è costituita dai soci in regola con la quota di iscrizione e che non abbiano provvedimenti disciplinari in corso. Questi due requisiti dovranno essere verificati 7 giorni prima della data di svolgimento dell'assemblea.

I Soci sono convocati in assemblea ordinaria dal Consiglio Direttivo entro il 28 febbraio di ogni anno per:

- presentazione ed approvazione dei bilanci;
- elezione degli organi sociali elettivi;

-discussione di materie di interesse di tutti i soci

L'Assemblea deve essere, inoltre, convocata entro trenta giorni dall'elezione del Consiglio Direttivo per la presentazione del bilancio preventivo,

L'assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie: approvazione e modifiche dello statuto sociale; scioglimento dell'Associazione e modalità di liquidazione.

L'Assemblea può essere convocata anche fuori della sede sociale, purché in Livorno.

Art.20 Convocazioni assembleari

1. L'Assemblea deve essere convocata mediante avviso da esporre all'albo del circolo per non meno di quindici giorni consecutivi e tramite posta elettronica o mediante altro mezzo idoneo. Le assemblee con funzioni elettive devono essere convocate con un preavviso non inferiore a trenta giorni. Detto avviso deve indicare, oltreché l'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo fissati per la prima e per la seconda convocazione. La seconda convocazione dovrà essere prevista almeno dopo un'ora dalla prima.

2. L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della *maggioranza assoluta* degli associati aventi diritto di voto.

3. L'assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sono presenti *due terzi* degli associati aventi diritto di voto.

4. L'assemblea ordinaria è valida in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati intervenuti.

5. L'assemblea straordinaria è valida in seconda convocazione quando sia presente almeno un terzo degli aventi diritto.

6. L'Assemblea, quando è regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.

7. La convocazione dell'assemblea può essere richiesta al Consiglio Direttivo da:

a) almeno un decimo degli associati, in regola con il pagamento delle quote associative e non sottoposti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione, che ne propongono l'ordine del giorno. Qualora l'ordine del giorno preveda lo scioglimento dell'associazione, la richiesta deve essere presentata da almeno i tre quarti degli aventi diritto al voto.

b) almeno la metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo.

c) quando ne faccia richiesta il Collegio dei Sindaci revisori.

8. Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo; in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente o da una delle persone legittimamente intervenute all'assemblea ed eletta dalla maggioranza dei presenti. Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.

9. L'assemblea nomina un segretario e, se necessario, tre scrutatori. Nelle assemblee elettive in ordine alla designazione delle cariche sociali, è fatto divieto di nominare tra i soggetti con funzioni di scrutatori, i candidati alle stesse.

10. Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal presidente della stessa, dal segretario e, se nominati, dagli scrutatori. Copia dello stesso deve essere messa a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantirne la massima diffusione.

Art. 21 Delibere assembleari

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti e vige il principio di cui all'art. 2538 comma II c.c.

2. Nelle deliberazioni di approvazione dei bilanci ed in quelle che riguardano la loro responsabilità, i membri del Consiglio direttivo non possono esprimere voto, neppure per le relative deleghe.

3. Le deliberazioni concernenti modifiche dello Statuto devono essere prese con la maggioranza di almeno tre quarti dei Soci presenti.

4. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione occorre il voto favorevole dei tre quarti degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.
5. Le delibere dell'Assemblea, anche quelle approvative di bilanci e rendiconti, sono pubblicate nell'albo sociale per 15 giorni da quello successivo alla loro approvazione.

Art.22 Deleghe

I Soci impossibilitati ad intervenire alle assemblee possono delegare un altro Socio a rappresentarli. Non è ammessa più di una delega per ciascun delegato. La delega deve essere conferita per iscritto e presentata al Presidente dell'Assemblea in apertura dei lavori della stessa.

Nelle assemblee aventi all'ordine del giorno lo scioglimento dell'associazione non è ammessa la partecipazione per delega.

Art.23 Scioglimento

In caso di scioglimento, per qualunque causa, esaurita la fase di liquidazione, è fatto obbligo di devolvere il patrimonio ad altra associazione con finalità sportive, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma CXC legge 23/12/96 n° 662 e succ. mod. e int., e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art.24 Consiglio Direttivo

1. Il Circolo Velico Antignano è amministrato da un Consiglio Direttivo eletto dall'Assemblea. Il Consiglio Direttivo è composto di 9 Soci e cioè i primi nove candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti; in caso di parità viene eletto chi ha la maggiore anzianità sociale, in caso di ulteriore parità il più giovane per età. I consiglieri durano in carica per un quadriennio olimpico e sono rieleggibili.

2. Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative, che siano maggiorenni, non ricoprano cariche sociali in altre società ed associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione, non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati da parte del CONI o di una qualsiasi delle altre federazioni sportive nazionali, discipline associate o enti di promozione sportiva ad esso aderenti, a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad un anno.

3. Nella sua prima riunione, da tenere entro quindici giorni dall'insediamento, il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi componenti un Presidente ed un vice-Presidente che devono riportare un minimo di cinque preferenze. Successivamente il Consiglio nomina, al proprio interno, un Direttore sportivo, un Segretario e un Tesoriere. Nella stessa riunione il Consiglio Direttivo provvede a convocare l'Assemblea per la presentazione del bilancio preventivo del primo esercizio.

4. Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritiene necessario, o quando ne sia fatta richiesta da almeno due suoi membri o, comunque, almeno una volta ogni trenta giorni.

Art.25 Funzioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio ha i seguenti compiti:

- cura la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione,
- procede alla compilazione dei bilanci ed alla loro presentazione all'Assemblea. In tale sede propone annualmente l'ammontare della quota sociale ed il tetto massimo della quota di iscrizione.
- Compila il regolamento per il funzionamento dell'Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per Soci e Ospiti
- indice le assemblee ordinarie dei soci da convocarsi almeno una volta all'anno, nonché le assemblee straordinarie anche nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 6;
- Non meno di quindici giorni prima delle elezioni alle cariche sociali, redige la lista dei candidati inserendo le candidature pervenute e la espone all'albo dandone contestualmente la più ampia visibilità almeno una settimana prima delle elezioni.

Art.26 Il rendiconto

1. Il rendiconto dell'Associazione, redatto dal Consiglio Direttivo che lo sottopone all'approvazione assembleare, deve informare circa la complessiva situazione economico finanziaria dell'associazione.
2. Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.
3. In occasione della convocazione dell'assemblea ordinaria, che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio, deve essere messa a disposizione di tutti gli associati copia del bilancio stesso.

Art.27 Delibere consiliari

1. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.
In Assenza del Presidente il Consiglio è presieduto dal Vicepresidente o, in assenza di entrambi, dal più anziano dei presenti.
2. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Delle riunioni del Consiglio Direttivo verrà redatto, su apposito libro, relativo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art.28 Provvedimenti disciplinari

1. Il Consiglio Direttivo, di propria iniziativa o su sollecitazione di uno o più Soci, delibera, a porte chiuse, sentite le parti interessate, sulla irrogazione di sanzioni disciplinari con decisione motivata.
2. Tali sanzioni sono:
la censura;
la sospensione del diritto di partecipare alla vita dell'Associazione ed alle sue manifestazioni per la durata massima di mesi sei;
la radiazione, deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo.
3. I provvedimenti disciplinari possono essere intrapresi solo per gravi motivi quali la morosità o comportamenti in contraddizione con lo spirito e le norme dell'Associazione o con le comuni regole del vivere civile.
4. Contro le decisioni del Consiglio Direttivo, le parti interessate possono proporre appello, con ricorso scritto, al Collegio dei Probiviri entro venti giorni dalla comunicazione del provvedimento.

Art.29 Modifiche e decadenza del Consiglio Direttivo

1. Nel caso in cui per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri che non superino la metà dei componenti del Consiglio Direttivo, si procederà alla integrazione del Consiglio con il subentro del primo candidato non eletto nella votazione alla carica di consigliere.
2. Ove non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, il Consiglio Direttivo proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima assemblea utile, in occasione della quale si procederà alla elezione dei consiglieri mancanti, che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.
3. Nel caso di dimissioni o cessazione dalla carica, anche non contemporanea, della maggioranza dei suoi componenti originali, il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi decaduto unitamente al presidente e quindi dovrà essere convocata senza ritardo l'assemblea ordinaria per la elezione del nuovo Consiglio Direttivo. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'Associazione, le funzioni saranno svolte dal Presidente in regime di prorogatio.

Art.30 Presidente del Consiglio Direttivo

1. Il Presidente, od in sua assenza o impedimento, il Vice-Presidente, rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio; nei casi di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione.
2. La firma del Vice-Presidente fa piena prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

Art.31 Collegio dei Sindaci revisori

1. Il Collegio dei Sindaci Revisori, eletto all'inizio di ogni quadriennio olimpico, è composto da tre Soci rieleggibili, risultati i primi tre eletti nella graduatoria dei voti. In caso di parità viene eletto chi ha la maggiore anzianità sociale, in caso di ulteriore parità il più giovane per età.
2. È compito dei revisori controllare almeno ogni sei mesi la gestione contabile dell'Associazione.
3. I Sindaci Revisori possono procedere singolarmente o collegialmente, di loro iniziativa o su richiesta di almeno tre Soci, ad atti di ispezione e di controllo e possono in ogni momento chiedere al Consiglio Direttivo chiarimenti in merito ad ogni operazione contabile della gestione.
4. In caso di dimissioni o impossibilità a ricoprire la carica da parte di un Sindaco, si provvede alla sua sostituzione seguendo la graduatoria decrescente delle votazioni.

Art.32 Collegio dei Proviviri

1. Il Collegio dei Proviviri, eletto una volta ogni quadriennio, è composto da tre Soci, rieleggibili, che vantino almeno dieci anni di anzianità, risultati primi tre nella graduatoria dei voti. viene eletto chi ha la maggiore anzianità sociale, in caso di ulteriore parità il più giovane per età.
2. In caso di dimissioni ovvero di impossibilità da parte di un membro a ricoprire la carica, si provvede alla sostituzione seguendo la graduatoria decrescente dei voti.
3. Il Collegio dei Proviviri decide i ricorsi in appello proposti contro le sanzioni disciplinari irrogate dal Consiglio Direttivo ai sensi dell'Art. 28. Le decisioni, motivate, vengono adottate a porte chiuse, previa convocazione ed audizione delle parti in causa e depositate presso la Segreteria del Circolo.
4. Il Collegio possiede le più ampie facoltà inquirenti e decide sull'appello in via definitiva, secondo il suo insindacabile giudizio.

Art.33 Commissioni operative

Le commissioni, nell'ambito delle proprie attribuzioni, collaborano con il Consiglio Direttivo che le nomina e sono:

- 1) La Commissione **Sportiva**, sotto la guida del Direttore Sportivo, collabora all'organizzazione di regate, al coordinamento ed alla pianificazione delle attività sportive.
- 2) La Commissione **Didattica** collabora alla pianificazione e all'organizzazione dei corsi di vela e di altri sport, ai vari livelli:
- 3) La commissione **Logistica** collabora alla gestione degli impianti dell'Associazione.

Ulteriori Commissioni potranno essere istituite, qualora se ne ravvisi la necessità, da parte del Consiglio Direttivo.

ART. 34 Clausola compromissoria

1. I provvedimenti adottati dagli organi dell'Associazione hanno piena e definitiva efficacia nei confronti di Soci.
2. Per qualsiasi controversia, correlata all'attività sociale, che insorga fra l'associazione e i Soci o fra gli stessi, dovrà essere interpellato il Consiglio Direttivo che esperirà, sentite le parti, un tentativo di conciliazione.
3. Tutte le controversie insorgenti tra l'Associazione ed i soci e tra i soci medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza di un collegio arbitrale costituito secondo le regole previste dallo Statuto della FIV.

Art. 35 Disposizioni finali

1. L'Assemblea Straordinaria dà mandato al Consiglio Direttivo di apportare allo Statuto tutte le eventuali modificazioni che la F.I.V. prescrivesse per l'adeguamento ai principi ispiratori del C.O.N.I., purché non determinino sostanziali modificazioni di quanto approvato.
2. Si dà atto che detto Statuto, nella sua versione attuale, costituisce la naturale evoluzione dell'Associazione nello spirito e negli intenti con i quali essa fu costituita, e che le norme di esso Statuto attuale non si trovano in contrasto con tale spirito e tali intenti.
3. Si dà ancora atto che attualmente la Associazione è proprietaria degli immobili acquistati con l'atto ricevuto dal notaio Fulvio Lepore di Livorno il 18 Luglio 1991 rep. 54.483
4. Si dà inoltre atto che fa parte del patrimonio dell'Associazione tutto quanto nei tempi è stato acquisito dalla medesima a qualsiasi titolo.